



Nuova disciplina sanzionatoria etichettatura calzature e tessili

| REGOLAMENTO (UE) N.1007/2011 COMPOSIZIONE FIBROSA PRODOTTI TESSILI | |
|--|---|
| VIOLAZIONE | SANZIONE |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante e importatore di un prodotto tessile senza etichetta o contrassegno documento commerciale di accompagnamento Violazione da parte del distributore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3.500 euro |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento Violazione da parte del distributore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3.500 euro |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana Violazione da parte del distributore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 |
| Assenza di indicazioni relative alla composizione fibrosa su cataloghi, prospetti o siti web da parte del fabbricante, importatore o distributore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di un prodotto tessile senza l'indicazione «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro |
| L'Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) assegna un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Chi non ottempera entro il termine assegnato è soggetto a una sanzione da 3 mila a 20 mila euro. | |



Nuova disciplina sanzionatoria etichettatura calzature e tessili

| DIRETTIVA 94/11/CE ETICHETTATURA CALZATURE | |
|---|---|
| VIOLAZIONE | SANZIONE |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di calzature prive di etichetta | Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro |
| Violazione da parte del distributore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 a 3500 euro |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta relativamente ai materiali usati | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro |
| Immissione sul mercato da parte di fabbricante o importatore di calzature con etichetta non conforme alla direttiva riportate in lingua italiana o eventualmente in lingua diversa | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 20.000 euro |
| Assenza di informazioni da parte del distributore sul significato della simbologia adottata sull'etichetta di calzature | Sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. |
| L'Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) assegna un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Chi non ottempera entro il termine assegnato è soggetto a una sanzione da 3 mila a 20 mila euro. | |